



**ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**  
**Determinazione del Direttore**

**n° 276 del 14/08/2024**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DELL'EX FUCINA DA RAME DI RONCO CANAVESE. CIG: B2C1A533A4**

**Il Direttore**

- Individuato l'assistente tecnico Giuseppe Consentino dell'ufficio Progettazione e gestione del patrimonio, del Servizio Gestione Tecnica, Pianificazione del Territorio, quale Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP) in oggetto;
- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal suddetto RUP;
- Vista la D.D. n. 140/2024 con cui veniva affidata la redazione del piano di emergenza per l'ex Fucina da rame di Ronco Canavese alla Società Laboratoriosette Servizi Integrati S.r.l.s., con sede in Torino, e considerato che nel documento prodotto è prevista l'installazione di n. 3 pulsanti di emergenza collegati all'impianto di allarme antincendio;
- Considerata la D.D. n. 78/2024 con cui veniva affidata alla Ditta SIMAC di Sparone, la manutenzione degli impianti di rilevazione intrusione e rilevazione fumi dei fabbricati ed immobili di proprietà e/o in gestione dell'Ente Parco dislocati sul versante piemontese, in conformità alla normativa di settore ed in particolare al D.P.R. 151/2011 e s.m.i. ed alla norma UNI 9795 per gli impianti di rilevazione fumi ed alla norma CEI 79/15 per gli impianti rilevazione intrusione;
- Vista la relazione della ditta SIMAC, contattata in quanto gestore del servizio come da disciplinare di affidamento, giunta in data 09.08.2024 prot. n. 3420, in seguito a sopralluogo effettuato in data 02.08.2024 con il RUP incaricato dell'ufficio tecnico dell'Ente Giuseppe Consentino, in cui si rileva la necessità di sostituire la centrale di rilevazione fumi per obsolescenza e per l'impossibilità di collegarvi i nuovi dispositivi richiesti;
- Verificato che in allegato alla relazione succitata la Ditta SIMAC ha presentato un preventivo di spesa da cui risulta che per i lavori di cui trattasi viene offerto un importo totale di € 1.500,00 IVA esclusa;
- Ritenuto pertanto necessario un affidamento ulteriore per la realizzazione dei lavori aggiuntivi in oggetto;
- Verificata la corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 – Edilizia, che al paragrafo 1.1 "ambito di applicazione dei CAM ed esclusioni", prevedono che "Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli 2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione, 2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere e ai criteri 3.1.2-Macchine operatrici e 3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori";

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni compatibili con il servizio in oggetto;
- Verificato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023, non si rende necessario applicare il principio di rotazione poiché trattasi di appalto di valore inferiore a € 5.000, e peraltro si tratta di un settore merceologico diverso (attinente ai lavori e non ai servizi);
- Verificato che il RUP ha accertato che trattasi di importo inferiore a € 5.000, e pertanto non sussiste l'obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato dalla Legge 145/2018 e considerato, altresì, che ha ritenuto di individuare la stessa Ditta SIMAC, avendone valutata la buona esecuzione e la qualità delle prestazioni finora garantite, come risulta dalla documentazione agli atti dell'amministrazione, ma soprattutto in quanto, essendo già a conoscenza degli impianti, si tratta di una scelta obbligata, anche dal punto di vista dell'economicità;
- Precisato, altresì, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per il ridotto importo dell'appalto e le garanzie di qualità di esecuzione già dimostrate da precedenti affidamenti;
- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
  - ☐ Il CIG B2C1A533A4;
  - ☐ l'autocertificazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0212161 del 27.12.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2024;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

#### **determina**

1. di affidare alla Ditta SIMAC di Piovanelli M. con sede in Sparone (TO), Via Maestra n. 15, C.F. PVNMRC64B08D208B, il lavoro di modifica e ampliamento dell'impianto antincendio dell'ex Fucina da rame di Ronco C.se, come in premessa dettagliato, per l'importo di € 1.830,00 IVA inclusa;
2. d'impegnare, per quanto sopra indicato, **€ 1.830,00** con imputazione sul **cap. 04130** per l'esercizio finanziario 2024;
3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui all'offerta presentata, previa verifica della regolarità del lavoro di cui trattasi da parte del RUP.

Il Direttore  
(BRUNO BASSANO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.